### Misura e modalita' di corresponsione dell'ulteriore indennizzo per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. (10A14145) (GU Serie Generale n.280 del 30-11-2010)

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, recante «Concessione di

anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni,

diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio

1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti»;

 Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante «Disposizioni

concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni

a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e

interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e

all'estero»;

 Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla

corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni

perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e

all'estero»;

 Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante «Interpretazioni

autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n.

135»;

 Visto l'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante «Ratifica

ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione

tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica

popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008», che tra

l'altro stabilisce quanto segue:

 «Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa' di

nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali la

legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di

anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a

seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che

hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio

1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge 29

gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli

anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al

successivo comma 5» (comma 1);

 «Agli effetti del precedente comma 1 sono valide le domande gia'

presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (comma

2);

 «Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le

pratiche gia' respinte per carenza di documentazione sono, su

domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorita' dalla

Commissione interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per

l'integrazione della documentazione mancante» (comma 3);

 «Ai fini della corresponsione dell'indennizzo e' istituito, nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un

apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui

dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni

parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili

finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione

dell'indennizzo, nel limite della dotazione del predetto fondo»

(comma 5);

 Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14

maggio 2007, n. 114, recante «Regolamento per il riordino degli

organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»,

con cui e' stata istituita la Commissione per l'esame delle istanze

di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini

italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex

territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi;

 Visti i pareri resi dalla V Commissione permanente della Camera dei

Deputati in data 3 febbraio 2010 e dalla VI Commissione permanente

del Senato della Repubblica in data 9 febbraio 2010, con i quali le

predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sullo schema

del presente decreto, con la seguente condizione: «all'art. 1, comma

1, sostituire le parole "pari a 0,30" con le seguenti: "pari a

0,47"», in quanto le somme del fondo previsto dall'art. 4, comma 5

della legge 6 febbraio 2009, n. 7, dovrebbero essere integralmente

destinate alla corresponsione dell'ulteriore indennizzo di cui al

comma 1 del citato art. 4 e non anche al pagamento delle somme dovute

a titolo di riesame ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, e il

meccanismo di determinazione del coefficiente di indennizzo sarebbe

improntato a criteri eccessivamente prudenziali;

 Ritenuta la necessita' che il pagamento degli indennizzi dovuti a

seguito dell'esito positivo delle richieste di riesame debba trovare

copertura a valere sul fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della

legge n. 7 del 2009, in quanto le precedenti leggi non prevedono la

possibilita' del riesame di pratiche gia' respinte, previsto dal

citato art. 4 della legge n. 7 del 2009, nel cui ambito devono

pertanto trovare copertura i relativi oneri;

 Considerato che la misura prevista del coefficiente di indennizzo,

pur necessariamente definita sulla base di criteri prudenziali

diretti a garantire il rispetto del limite di spesa stabilito dalla

legge, trova adeguato bilanciamento nell'art. 4 del presente decreto,

che prevede la redistribuzione delle somme che dovessero residuare a

conclusione dell'attuazione della norma;

 Ritenuto per i suddetti motivi di non poter accogliere la

condizione indicata dalle Commissioni parlamentari nei citati pareri;

 Decreta:

 Art. 1

 Misura dell'indennizzo

 1. La misura dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 4, comma

1 della legge n. 7 del 2009, da corrispondersi in un'unica soluzione

nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'art. 4, comma 5

della medesima legge, e' determinata moltiplicando per un

coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in

base alle leggi indicate al richiamato art. 4, comma 1, ivi comprese

le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in

giudicato nonche', se rese in procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive,

con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e

rivalutazione monetaria.

Il Ministro Tremonti